

Digitalizzazione della giustizia e rapporti con cittadino più trasparenza o meno privacy



Amadir
Alumni Master Diritto della Rete

Avv. Nicola Gargano

Servizi web di consultazione Giustizia

- ❑ Punto di accesso (accesso riservato ai soggetti abilitati)
- ❑ Portale dei servizi telematici
- ❑ Servizio on line Giudice di Pace (accesso libero in forma anonima) (<https://gdp.giustizia.it/>)
- ❑ Portale delle procedure concorsuali
- ❑ giustizia-amministrativa.it



La PEC tra giustizia e cittadino

il d.l. 193/2009

Art. 149bis c.p.c. - [Notificazione a mezzo posta elettronica](#)

[I]. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

[II]. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

[III]. **La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.**

[IV]. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'[articolo 148](#), primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'[articolo 148](#), secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

[V]. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

[VI]. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma

Notifiche telematiche alla luce d.l. 193/2009

Art. 51. (D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008, modificato dal D.L. 193/2009)

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica **all'indirizzo di posta elettronica certificata** di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. **La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata solo per estratto** con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (1).



Art. 6 DM 21.2.2011 n. 44

1. Il portale dei servizi telematici consente l'accesso da parte dell'utente privato alle informazioni, ai dati e ai provvedimenti giudiziari secondo quanto previsto dall'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali. 2. L'accesso di cui al comma 1 avviene a norma dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale e secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
3. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
4. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione i servizi di pagamento telematico, secondo quanto previsto dal capo V del presente decreto.
5. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati e degli utenti privati, in un'apposita area, i documenti che contengono dati sensibili oppure che eccedono le dimensioni del messaggio di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 8, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26.
6. Il portale dei servizi telematici consente accesso senza l'impiego di apposite credenziali, sistemi di identificazione e requisiti di legittimazione, alle informazioni ed alla documentazione sui servizi telematici del dominio giustizia, alle raccolte giurisprudenziali e alle informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, che vengono rese disponibili in forma anonima.



Art. 51 codice della privacy

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

Art. 22 DM 21.2.2011 n. 44 – Servizi di consultazione

1. Ai fini di cui agli articoli 50, comma 1, 52 e 56 del codice dell'amministrazione digitale, l'accesso ai servizi di consultazione delle informazioni rese disponibili dal dominio giustizia avviene tramite un punto di accesso o tramite il portale dei servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26.



Il Portale dei Servizi Telematici



Ultime News

- 14/05/12 - Documentazione per servizio pagamenti telematici: pubblicata documentazione
- 09/05/12 - Possibili malfunzionamenti servizi telematici 9-11 maggio 2012
- 05/03/12 - Documentazione sui servizi di consultazione: pubblicata nuova versione

[Tutte le news](#)

I piu' visti

1. Consultazione Pubblica dei Registri
2. Uffici Giudiziari
3. Avvocato
4. Punti di accesso
5. Consultazioni

Documenti



Documenti normativi, tecnici e di approfondimento sul processo telematico.

[Tutti i documenti](#)


Download



Applicazioni di utilità e oggetti software per l'interoperabilità.

[Tutti i download](#)

Servizi



Servizi riservati

Consultazione registri

Informazioni sullo stato dei procedimenti e consultazione del fascicolo informatico.

[Accedi](#)

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registrati. I professionisti ausiliari del giudice possono registrarsi, ai sensi dell'art 9 del provvedimento 18 luglio 2011, con un click sul codice fiscale che comparirà in alto nella pagina dopo l'operazione di Login.

[Accedi](#)

Pagamenti telematici

Pagare con strumenti telematici.

[Accedi](#)

Uffici giudiziari

Informazioni sui servizi telematici attivi presso gli Uffici Giudiziari.

[Accedi](#)

Punti di accesso

Elenco pubblico dei punti di accesso.

[Accedi](#)

Consultazione pubblica dei registri

Per accedere alle informazioni (visualizzate in forma anonima) sullo stato dei procedimenti.

[Accedi](#)

Servizio online giudici di pace



Il Portale dei Servizi Telematici

Benvenuto/a GRGNCL81C19A662T! [Logout](#)



CERCA

[Mappa](#)

[Home](#)

[Servizi](#)

[Schede pratiche](#)

[News](#)

[Documenti](#)

Ultime News

- 14/05/12 - Documentazione per servizio pagamenti telematici: pubblicata documentazione
- 09/05/12 - Possibili malfunzionamenti servizi telematici 9-11 maggio 2012
- 05/03/12 - Documentazione sui servizi di consultazione: pubblicata nuova versione

[Tutte le news](#)

Servizi

Servizi riservati

Consultazione registri

Informazioni sullo stato dei procedimenti e consultazione del fascicolo informatico.

[Accedi](#)

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registrati. I professionisti ausiliari del giudice possono registrarsi, ai sensi dell'art 9 del provvedimento 18 luglio 2011, con un click sul codice fiscale che comparirà in alto nella pagina dopo l'operazione di Login.

[Accedi](#)


Pagamenti telematici

[Accedi](#)




...Lato avvocato

Benvenuto/a GRGNCL81C19A662T! [Logout](#) [FAQ](#) | [Forum](#) | [Newsletter](#) | [RSS](#)

 **Servizi Online Uffici Giudiziari**
Ministero della Giustizia

CERCA
[Mappa del sito](#) | [Glossario](#)



[Italiano](#) - [English](#)

[Home](#) | [Servizi](#) | [Schede pratiche](#) | [News](#) | [Documenti](#) | [Download](#)

Home » Servizi » Consultazione registri » Fascicoli personali

Uffici e registri

Uffici giudiziari * Registro * Ruolo *

[Scegli uffici giudiziari](#)

Stai consultando Corte d'Appello - Milano - Registro Contenzioso - Ruolo Avvocato

[Agenda](#) | [Scadenze](#) | [Fascicoli personali](#) | [Documenti](#) | [Archivio fascicoli](#)

[+] Apri i campi di ricerca

Fascicolo	Attore	Convenuto	Data udienza	Giudice
CC - 806/2011	CONTRASTI ANTONIO	CONTRASTI ANTONIO		POPPA ILIO


[Accessibilità](#) | [Privacy](#) | [Note legali](#) | [Credits](#) | [Contatti](#) | [Link utili](#)

...Lato avvocato

Data	Descrizione	Tipo	Nome
15/03/2011	ISCRITTO A RUOLO GENERALE	ISCRIZIONE RUOLO GENERALE	
21/03/2011	FASCICOLO ASSEGNATO ALLA SEZIONE 05	ASSEGNAZIONE A SEZIONE	
30/03/2011	FASCICOLO ASSEGNATO AL GIUDICE SERRA FRANCESCO GIUSEPPE	DESIGNAZIONE GIUDICE	
25/05/2011	UDIENZA CAMERALE FISSATA IL 19/10/2011 12:00	FISSAZIONE UDIENZA CAMERALE	attoACQ.pdf
08/06/2011	ACQUISITO FASCICOLO N. [REDACTED] 2008 DALL'UFFICIO Tribunale Ordinario di Milano	ACQUISIZIONE FASCICOLO	
30/06/2011	DEPOSITATO ATTO DOCUMENTAZIONE [REDACTED] DA PARTE DI AVV GARGANO	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	
01/07/2011	[REDACTED] GIUSEPPE COSTITUITO, DIFESO DALL'AVVOCATO [REDACTED]	COSTITUZIONE PARTI	
01/07/2011	DA GIUD. SERRA FRANCESCO GIUSEPPE A GIUD. POPPA ILIO PER SURROGA	SOSTITUZIONE GIUDICE PER SURROGA	
17/10/2011	INSERITA ANNOTAZIONE (oggetto: PARERE P.G.)	ANNOTAZIONE	attoACQ.pdf
19/10/2011	PRECISATE LE CONCLUSIONI IN UDIENZA E CAUSA IN DECISIONE	PRECISAZIONE CONCLUSIONI IN UDIENZA E CAUSA IN DECISIONE	
19/10/2011	RIMESSO FASCICOLO AL GIUDICE O AL COLLEGIO PER LA DECISIONE	RIMESIONE FASCICOLO AL GIUDICE PER LA DECISIONE	
26/10/2011	DEPOSITATA MINUTA SENTENZA DEFINITIVA	DEPOSITO MINUTA SENTENZA DEFINITIVA	
26/10/2011	DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. [REDACTED] 2011 (ESITO Rigetto)	DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE	
27/10/2011	PASSAGGIO IN ARCHIVIO	PASSAGGIO IN ARCHIVIO	
02/11/2011	INSERITA ANNOTAZIONE (oggetto: restituzione fascicolo di I° grado)	ANNOTAZIONE	
11/06/2012	INSERITA ANNOTAZIONE (oggetto: passaggio in giudicato)	ANNOTAZIONE	

...Lato cittadino

Servizi



Servizi riservati [Effettua Login](#)

Consultazione registri
Informazioni sullo stato dei procedimenti e consultazione del fascicolo informatico.

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
Per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registrati. I professionisti ausiliari del giudice possono registrarsi, ai sensi dell'art 9 del provvedimento 18 luglio 2011, con un click sul codice fiscale che comparirà in alto nella pagina dopo l'operazione di Login.

Pagamenti telematici
Pagare con strumenti telematici.

Uffici giudiziari
Informazioni sui servizi telematici attivi presso gli Uffici Giudiziari. [Accedi](#)

Punti di accesso
Elenco pubblico dei punti di accesso. [Accedi](#)

Consultazione pubblica dei registri
Per accedere alle informazioni (visualizzate in forma anonima) sullo stato dei procedimenti. [Accedi](#)

Servizio online giudici di pace
Per consultare (in forma anonima) i procedimenti civili davanti al giudice di pace e utilità per la compilazione dei ricorsi. [Accedi](#)

Portale delle procedure concorsuali
Per informazioni sulle procedure concorsuali in atto. [Accedi](#)

Schede pratiche



...Lato cittadino

iPad 18:33 78%


pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_6_1.wp Google

Portale Servizi Telematici. Contenzioso civile

Login [FAQ](#) | [Forum](#) | [Newsletter](#) | [RSS](#)

Servizi Online Uffici Giudiziari
Ministero della Giustizia

CERCA
[Mappa del sito](#) | [Glossario](#)



Italiano - English

Home Servizi Schede pratiche News Documenti Download

Home » Servizi » Consultazione Pubblica dei Registri

Consultazione pubblica dei registri

Uffici e registri

Regione * Lombardia
Uffici giudiziari * Corte d'Appello - Milano
Registro * Contenzioso Civile

Stai consultando Regione Lombardia - Uffici giudiziari Corte d'Appello - Milano - Registro Contenzioso

Contenzioso civile

[+] [Apri i campi di ricerca](#)

Ruolo Generale	Giudice	Rito	Data prossima udienza
000006 / 2011	POPPA ILIO	RITO CAMERALE CORTE D'APPELLO	

Contenzioso civile

Dettaglio

Numero ruolo generale: 2011/00000091

Ritualità: RITO CAMERALE CORTE D'APPELLO

Oggetto del fascicolo: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili

Giudice: POPPA ILIO

Sezione: Quinta sez. SICC e Volontaria Giurisdizione

Data di iscrizione a ruolo: 15/03/2011

Data citazione:

Data prossima udienza:

Sentenza: 2011 / ~~2788~~

Decreto ingiuntivo: ---- /

Stato del fascicolo: PROCEDIMENTO DEFINITO

Numero e anno della sentenza/decreto e tipologia dell'esito: riforma parziale

Elenco delle tipologie di parti:

- AP
- CP



Elenco delle righe di storico:

- 15/03/2011 - ISCRIZIONE RUOLO GENERALE
- 21/03/2011 - ASSEGNAZIONE A SEZIONE
- 30/03/2011 - DESIGNAZIONE GIUDICE
- 25/05/2011 - FISSAZIONE UDIENZA CAMERALE
- 08/06/2011 - ACQUISIZIONE FASCICOLO
- 30/06/2011 - DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO
- 01/07/2011 - COSTITUZIONE PARTI
- 01/07/2011 - SOSTITUZIONE GIUDICE PER SURROGA
- 17/10/2011 - ANNOTAZIONE
- 19/10/2011 - PRECISAZIONE CONCLUSIONI IN UDIENZA E CAUSA IN DECISIONE
- 19/10/2011 - RIMESSIONE FASCICOLO AL GIUDICE PER LA DECISIONE
- 26/10/2011 - DEPOSITO MINUTA SENTENZA DEFINITIVA
- 26/10/2011 - DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
- 27/10/2011 - PASSAGGIO IN ARCHIVIO
- 02/11/2011 - ANNOTAZIONE
- 11/06/2012 - ANNOTAZIONE



+ Trasparenza – Privacy



Privacy policy del Portale dei Servizi Telematici:

«Il Trattamento dei dati personali contenuti nel Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia è effettuato secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e le indicazioni contenute nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”, adottate con provvedimento n. 88 del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati sensibili e dei dati giudiziari avviene secondo i principi di cui agli artt. 22, 46-47 e 51-52 del d.lgs. 196/2003.

I dati giudiziari vengono trattati e diffusi solo ove autorizzato, consentito o imposto da espressa disposizione di legge e con l’osservanza del provvedimento del Garante del 2 marzo 2011.»



+ Trasparenza – Privacy

provvedimento n. 88 del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali

- ❑ I soggetti pubblici possono utilizzare informazioni personali per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che preveda espressamente il trattamento di dati personali e non devono richiedere il consenso dell'interessato (artt. 18, commi 2 e 4, 19, comma 1, del Codice).
- ❑ Le amministrazioni possono inoltre pubblicare sul proprio sito web informazioni che contengono dati personali, eventualmente anche tratti da atti e documenti amministrativi, qualora tale divulgazione, che deve essere sempre sorretta da un'adeguata motivazione, costituisca un'operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all'amministrazione da specifiche leggi o regolamenti, e riguardi informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l'accesso ai servizi prestati dall'amministrazione.



+ Trasparenza – Privacy

provvedimento n. 88 del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali

RESTA FERMO CHE

- non possono essere comunicate o diffuse informazioni riferite agli utenti se non nei casi in cui tali operazioni sono esplicitamente previste da una legge o da un regolamento.
- la pubblicazione di dati personali aventi natura sensibile è consentita solo se autorizzata da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite ovvero qualora tale operazione sia identificata nel regolamento che l'amministrazione è tenuta ad adottare, previo parere conforme del Garante (art. 20, commi 1 e 2, del Codice).



+ Trasparenza – Privacy

provvedimento n. 88 del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali

.....la diffusione indiscriminata di dati personali basata su un malinteso e dilatato principio di trasparenza può determinare conseguenze gravi e pregiudizievoli tanto della dignità delle persone quanto della stessa convivenza sociale. Pericoli questi che si dilatano ulteriormente quando la diffusione dei dati e la loro messa a disposizione avvenga on line.....



pericoli e criticità specifiche:

provvedimento n. 88 del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali

- ❑ Difficoltà di garantire che i dati siano a disposizione solo per un periodo determinato dalla normativa di settore (nei casi in cui tali norme prevedano un termine)
- ❑ Conoscibili solo chi abbia diritto a conoscerli (nei casi in cui il diritto non è esteso a tutti ma solo a certe categorie di cittadini)
- ❑ Non possano essere manipolati o indebitamente acquisiti e memorizzati da chi dovrebbe al massimo limitarsi a prenderne conoscenza (come avviene nel caso in cui non siano adottate adeguate misure di sicurezza).
- ❑ Decontestualizzazione del dato (motori di ricerca)



pericoli e criticità specifiche:

provvedimento n. 88 del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali

- ❑ E' necessario stabilire se i dati siano reperibili mediante motori di ricerca esterni ovvero – come appare preferibile – mediante funzionalità di ricerca interne al sito. (Il garante propende per la seconda soluzione)
- ❑ Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati. Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, proprio in relazione alla circostanza che i dati personali in essi contenuti sono diffusi sul web, devono comunque tenere anche conto della necessità di individuare un congruo periodo di tempo entro il quale devono rimanere disponibili (in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato) che non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati stessi sono resi pubblici. (commisurata alle esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità) (es: ampi per trasparenza, circoscritti per pubblicità)
- ❑ Predisposizione di cautele per evitare la duplicazione massiva dei file contenenti dati personali
- ❑ Possono essere divulgati solo dati esatti e aggiornati apportando misure idonee per eliminare o ridurre il rischio di cancellazioni, modifiche, alterazioni o decontestualizzazioni delle informazioni e dei documenti resi disponibili tramite Internet





Servizi - Consultazione Pubblica dei Registri

Consultazione pubblica dei registri
di atti e registri

consultando Regione: Puglia - Uffici giudiziari Tribunale Ordinario - Bari - Registro: Contenzioso

Contenzioso civile

I campi di ricerca

Generale	Giudice	Rito	Data prossima udienza
42 / 1996	MAGALETTI NICOLA	ORDINARIO TRIBUNALE PRIMO GRADO	

Organizzazione civile

Numero ruolo generale: 196/00040/2
 Tribunale: TRIBUNALE PRIMO GRADO
 Oggetto del fascicolo: altri rapporti conformati
 Giudice: MAGALETTI NICOLA
 Sezione: Seconda
 Data di iscrizione a ruolo: 20/05/1996
 Data citazione: 09/12/1996
 Data prossima udienza:
 Servizio: 306 / 647
 Decreto ingiuntivo: / /
 Stato del fascicolo: PROCEDIMENTO DEFINITO
 Numero e anno della sentenza/decreto e tipologia dell'esito: accoglimento totale
 Elenco delle tipologie di parti:
 - AP
 - CP
 - CC
 Elenco delle righe di storia:
 - 20/05/1996 - ISCRIZIONE RUOLO GENERALE
 - 20/05/1996 - ASSEGNAZIONE A SEZIONE
 - 20/11/2001 - NOMINA CTU
 - 13/05/2003 - DESIGNAZIONE GIUDICE E FISSAZIONE PRIMA UDENZA (REV. ORDINATO)
 - 20/05/2004 - SOSTITUZIONE SEZIONE E GIUDICE
 - 20/05/2004 - SOSTITUZIONE SEZIONE E GIUDICE
 - 28/05/2004 - SOSTITUZIONE SEZIONE E GIUDICE
 - 23/06/2004 - IN DECISIONE
 - 22/11/2004 - PROVVEDIMENTO FUORI UDI
 - 22/11/2004 - FISSAZIONE UDENZA DI COM
 - 21/12/2004 - RINVIO ALL'UDENZA DI TRAT
 - 08/02/2005 - RINVIO AD ALTRA UDENZA
 - 24/05/2005 - RINVIO AD ALTRA UDENZA P
 - 28/06/2005 - RINVIO AD ALTRA UDENZA
 - 05/07/2005 - RINVIO PER PRECISAZIONE
 - 22/11/2005 - RINVIO PER PRECISAZIONE

- 20/04/2006 - RIMEDIAMO FASCICOLO AL GIUDICE PER LA DECISIONE
- 18/05/2006 - DEPOSITO MINUTA SENTENZA DEFINITIVA
- 23/05/2006 - CORREZIONE DATI FASCICOLO
- 23/05/2006 - DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
- 23/05/2006 - INVIO ATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- 09/06/2011 - RITORNO ATTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- 16/03/2006 - DEPOSITO COMPARE CONCLUSIONALI
- 16/03/2006 - DEPOSITO ATTI FUORI UDENZA
- 18/03/2006 - DEPOSITO COMPARE CONCLUSIONALI

- 22/11/2004 - PROVVEDIMENTO FUORI UDENZA DEL GIUDICE
- 22/11/2004 - FISSAZIONE UDENZA DI COMPARIZIONE
- 21/12/2004 - RINVIO ALL'UDENZA DI TRATTAZIONE IL %
- 08/02/2005 - RINVIO AD ALTRA UDENZA
- 24/05/2005 - RINVIO AD ALTRA UDENZA PER COMPARIZIONE CTU
- 28/06/2005 - RINVIO AD ALTRA UDENZA
- 05/07/2005 - RINVIO PER PRECISAZIONE CONCLUSIONI al %
- 22/11/2005 - RINVIO PER PRECISAZIONE CONCLUSIONI al %
- 17/01/2006 - IN DECISIONE
- 16/03/2006 - DEPOSITO COMPARE CONCLUSIONALI
- 16/03/2006 - DEPOSITO ATTI FUORI UDENZA
- 18/03/2006 - DEPOSITO COMPARE CONCLUSIONALI
- 18/03/2006 - DEPOSITO ATTI FUORI UDENZA
- 07/04/2006 - DEPOSITO MEMORIE DI REPLICA
- 07/04/2006 - DEPOSITO ATTI FUORI UDENZA
- 07/04/2006 - DEPOSITO ATTI FUORI UDENZA
- 07/04/2006 - DEPOSITO ATTI FUORI UDENZA

- 07/04/2006 - DEPOSITO MEMORIE DI REPLICA

Ma nella realtà



Stato del fascicolo: PROCEDIMENTO DEFINITO

Numero e anno della sentenza/decreto e tipologia dell'esito: accoglimento to

Elenco delle tipologie di parti:

Tra avvocato e cliente ci mancava il web



- Il cittadino entrerà in contatto con la giustizia dopo aver ricevuto una PEC art. 146 bis c.p.c.
- Il PCT consentirà al cittadino di recarsi dall'avvocato "informato"
- Il cittadino potrà controllare l'operato dell'avvocato



Un passo indietro

il d.l. 193/2009

Art. 149bis c.p.c. - [Notificazione a mezzo posta elettronica](#)

[I]. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

[II]. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

[III]. **La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.**

[IV]. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'[articolo 148](#), primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'[articolo 148](#), secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

[V]. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

[VI]. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma

Attenti alla PEC

Ordinanza Trib. Milano III sez. civile - 13 gennaio 2010 – dott.sa Terni

.....Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione relativa alla tardività del reclamo, sollevata dalla reclamata. Assume quest'ultima che poiché il provvedimento impugnato è stato depositato il giorno 10 novembre 2009, e comunicato alle parti per via telematica lo stesso giorno, il reclamo è tardivo, in quanto proposto con atto depositato il 18 dicembre 2009. L'eccezione è fondata..... *Ai sensi dell'art 51 della legge 6/8/2008 n. 133 le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.*

Dunque poiché l'Avv. non risulta essere compreso tra i soggetti muniti di casella di posta elettronica abilitata, la comunicazione dell'ordinanza reclamata è avvenuta mediante deposito in cancelleria, cosicché dalla data di deposito decorrono i termini per proporre reclamo avverso il provvedimento.

Dunque nessun rilievo assume la circostanza che il difensore della parte reclamante non sia dotato di "smart Card" come dedotto dallo stesso alla udienza, necessaria solo ai fini della c.d. firma digitale, dato che lo stesso difensore, privo di una propria casella di posta elettronica, non può essere destinatario di alcun avviso telematico.




Conseguenze

Ordinanza Trib. Milano III sez. civile - 13 gennaio 2010 – dott.sa Terni

- ❑ Dunque le comunicazioni dell'Ufficio Giudiziario, come evidenziato, si eseguono presso la Cancelleria, come risulta dalla attestazione apposta a margine della ordinanza , e si hanno per eseguite alla data indicata nella attestazione medesima.
- ❑ Poiché la comunicazione del provvedimento è avvenuta il 10 novembre 2009 , il reclamo depositato il 18 dicembre 2009 è tardivo , in quanto proposto oltre il termine perentorio di giorni 15 decorrenti, ai sensi dell'art 669 terdecies c.p.c., dalla comunicazione del provvedimento.
- ❑ Né , infine, può essere accolta l'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art 184 *bis* c.p.c., in quanto il difensore avrebbe potuto avere comunicazione del provvedimento mediante accesso in Cancelleria, cosicché nessuna " causa non imputabile", neppure dedotta, può essere ravvisata.
- ❑ Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile , e confermata l'ordinanza reclamata.





 e·privacy 2012



Grazie per l'attenzione

Avv. Nicola Gargano

www.amadir.it

nicgar@garganolex.it

